

BANCA GENERALI S.p.A.

Sede in Trieste, Via Macchiavelli 4 - Capitale sociale sottoscritto Euro 116.851.637 i. v.

- Reg. Imprese di Trieste n. 103698, Codice Fiscale/P.I. n. 00833240328

Banca iscritta al N. 5358 dell'Albo delle Banche, capogruppo del gruppo bancario Banca Generali, iscritto all'Albo dei gruppi bancari. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

DOCUMENTO INFORMATIVO

redatto ai sensi dell'articolo 5, del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato con deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con deliberazione Consob n. 17389 del 23 giugno 2010

relativo a

ACCORDO QUADRO

CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHI

stipulati con **Assicurazioni Generali S.p.A.** e/o **Generali Italia S.p.A.**

27 marzo 2018

Documento Informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Generali S.p.A. (via Macchiavelli 4, Trieste), sul sito internet di Banca Generali S.p.A. www.bancagenerali.com e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. (Piazza degli Affari 6, Milano)

INDICE

PREMESSA.....	3
1. AVVERTENZE.....	5
1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione.	5
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE.	6
2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione.....	6
2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione.	12
2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell'Operazione per Banca Generali.....	12
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione.....	13
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione.....	14
2.6 Eventuali variazioni sull'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione di Banca Generali e/o delle società controllate per effetto dell'Operazione.	15
2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione.....	15
2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative.	16
2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.	16
ALLEGATI	16
A. Parere del Comitato Controllo e Rischi di Banca Generali del 19 marzo 2018.....	16

PREMESSA.

A. Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è stato redatto e viene pubblicato - ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5 del “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” adottato con deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con deliberazione Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento Operazioni Parti Correlate**”) - da Banca Generali S.p.A. (“**Banca Generali**”, o “**Emittente**”, o “**Società**” o “**Banca**”), con sede legale in Trieste, Via Macchiavelli n. 4, società le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di fornire un quadro informativo relativo alla stipula con Assicurazioni Generali S.p.A. con sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 (“**Assicurazioni Generali**”) e/o con la controllata di Assicurazioni Generali, Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese n. 14 (“**Generali Italia**”), dei seguenti accordi:

- accordo quadro stipulato con Assicurazioni Generali in data 20 marzo 2018 (l’ “**Accordo Quadro**”);

- contratto di licenza di marchi, stipulato con Assicurazioni Generali in data 20 marzo 2018 (il “**Contratto di Licenza**”);

- accordo di distribuzione di prodotti assicurativi, stipulato in data 20 marzo 2018 (l’ “**Accordo di Bancassurance**” e, congiuntamente all’Accordo Quadro e al Contratto di Licenza, i “**Contratti**”) e

B. La sottoscrizione dei Contratti (nel complesso, l’ “**Operazione**”) si configura come operazione con parti correlate, in ragione del rapporto di controllo esercitato da Assicurazioni Generali S.p.A. su Banca Generali anche per il tramite di Generali Italia (a sua volta controllata da Assicurazioni Generali). Infatti, ai sensi del paragrafo 1 dell’Allegato 1 al Regolamento Operazioni con Parti Correlate, un soggetto è parte correlata di una società se “*direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo*”. Assicurazioni Generali, alla data del presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) possiede, attraverso società controllate da essa controllate, tra cui Generali Italia, il 50,17% circa del capitale sociale della Banca e, pertanto, controlla quest’ultima ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”). Generali Italia è a propria volta titolare di una partecipazione diretta nel capitale sociale dell’Emittente pari a circa il 33,425% del capitale sociale della stessa.

C. L’Operazione, pur avendo ad oggetto l’operatività ordinaria della Banca, valutata nel suo complesso, non si configura - almeno per taluni aspetti - come Operazione Ordinaria, ai sensi del Regolamento adottato con deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento Operazioni Parti Correlate**”), e delle Disposizioni Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati, emanate in data 12 dicembre 2011 (le “**Disposizioni di Banca d’Italia**”). L’Operazione è altresì qualificabile come operazione di “Maggiore Rilevanza”, ai sensi della procedura relativa alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati adottata da Banca Generali (la “**Procedura**”), nonché come operazione di “Maggior Rilievo”, ai sensi dell’art. 5 della suddetta Procedura, poiché esprime valori superiori alle soglie di rilevanza previste dalle citate disposizioni. Ai fini della valutazione della soglia di rilevanza, l’Emittente ha rilevato che - nell’esercizio 2017 - Banca Generali ha incassato a titolo di provvigioni maturate in applicazione del previgente accordo di distribuzione (*bancassurance*) con Genertellife S.p.A., un importo di circa Euro 209,33 milioni, che supera la soglia del 2,5%

del patrimonio di vigilanza consolidato e comporta quindi la qualificazione dell'Operazione come di maggiore rilevanza e di maggior rilievo.

Pertanto, l'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 marzo 2018, previo parere favorevole vincolante - sull'interesse complessivo della Società alla stipula dei Contratti, nonché sulla complessiva convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni - del Comitato Controllo e Rischi. Tale parere (allegato al presente Documento Informativo sub A) è stato emesso in data 19 marzo 2018. Inoltre, l'Operazione è stata sottoposta al parere preventivo della Funzione Risk Management della Banca, che l'ha valutata favorevolmente, ritenendola coerente con il RAF (*Risk Appetite Framework*) e compatibile con le politiche di rischio adottate dall'Emittente.

- D.** Il presente Documento Informativo è conforme all'Allegato 4 del Regolamento Operazioni Parti Correlate.

1. AVVERTENZE.

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione.

1.1.1 La stipula dei Contratti costituisce operazione con parti correlate, in quanto, alla data del presente Documento Informativo, Assicurazioni Generali possiede attraverso società da essa controllate, tra cui Generali Italia, il 50,17% del capitale sociale della Banca e, pertanto, controlla quest'ultima ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

L'Operazione comporta, quindi, un potenziale rischio di conflitto di interessi principalmente con riguardo alla convenienza per l'Emittente alla sottoscrizione dei Contratti e alla congruità e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

1.1.2 Inoltre, si segnala che il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, Giancarlo Fancel è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generagricola, società controllata da Generali Italia, nonché dirigente con responsabilità strategiche della stessa Generali Italia; l'Amministratore Delegato dell'Emittente, Gian Maria Mossa, è altresì membro del Consiglio di Amministrazione di Genertellife S.p.A., società controllata da Assicurazioni Generali; Cristina Rustignoli, consigliere di amministrazione della Banca, è dirigente con responsabilità strategiche di Generali Italia; Azzurra Caltagirone, consigliere di amministrazione della Banca, è uno stretto familiare di Francesco Gaetano Caltagirone, Vice Presidente Vicario (nonché azionista indiretto) di Assicurazioni Generali.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali del 20 marzo 2018, convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione, i signori Giancarlo Fancel, Gian Maria Mossa, Cristina Rustignoli e Azzurra Caltagirone hanno pertanto comunicato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, di trovarsi in una posizione di potenziale conflitto di interessi nell'Operazione, in ragione dei ruoli sopra indicati.

Nella medesima riunione del 20 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha valutato le ragioni di convenienza dell'Operazione e ha deliberato, all'unanimità, con l'astensione del Presidente, Giancarlo Fancel, dell'Amministratore Esecutivo, Gian Maria Mossa, e dei consiglieri Cristina Rustignoli e Azzurra Caltagirone di approvare tale Operazione conferendo al Dott. Andrea Enrico Ragaini, Vice Direttore Generale della Banca, tutti i poteri utili o necessari al fine di procedere alla stipula e al perfezionamento dei Contratti.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE.

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione.

L'Operazione oggetto del Documento Informativo trova causa nell'opportunità di definire e disciplinare i principali rapporti economici con Assicurazioni Generali, al fine di stabilizzarne le condizioni per un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, adeguandone i contenuti alla crescita dimensionale e agli importanti mutamenti intercorsi, sia nell'ambito del gruppo facente capo ad Assicurazioni Generali (il “**Gruppo Generali**”), sia nel contesto macroeconomico sia nel settore di riferimento.

2.1.1 L'Accordo Quadro

Le principali previsioni del predetto Accordo riguardano la presa d'atto - da parte dell'Emittente - della titolarità esclusiva - in capo ad Assicurazioni Generali dei segni distintivi (attualmente in uso alla stessa) contenenti la parola “Generali” o “Generfid”, il logo del leone di San Marco e il *font* abbinato al colore amaranto, essendo gli stessi stati registrati all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti a nome della Banca, ma per conto di Assicurazioni Generali in forza e in ragione del rapporto di controllo di diritto da questa esercitato sull'Emittente (i “**Segni Distintivi Banca Generali**”). Di converso, Assicurazioni Generali riconosce a Banca Generali la titolarità esclusiva dei marchi e nomi di dominio contenenti la sigla “BG” (i “**Segni Distintivi BG**”). Tali previsioni sono strettamente correlate a quelle del Contratto di Licenza, con cui Assicurazioni Generali ha conferito all'Emittente il diritto, senza alcun corrispettivo a favore di Assicurazioni Generali, di proseguire nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi contenenti la parola “Generali” o “Generfid”, il logo del leone di San Marco e il *font* abbinato al colore amaranto (cfr. successivo Par. 2.1.3).

L'Accordo Quadro disciplina inoltre alcuni rapporti infragruppo tra Banca Generali e Assicurazioni Generali e/o società del Gruppo Generali, e segnatamente:

- dato atto della vigenza di un accordo per l'intermediazione di prodotti assicurativi stipulato tra Banca Generali e Genertel nel 2009 e della vigenza tra le stesse parti di un accordo di informazione pubblicitaria per il prodotto assicurativo “Motor” stipulato nel 2012, le parti dell'Accordo Quadro si sono impegnate a fare in modo che tali accordi siano modificati, tramite introduzione di una clausola di recesso *ad nutum* con preavviso di 24 mesi;

- dato atto della vigenza di un accordo per la distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita e previdenza da parte della Banca stipulato nel 2006 con Genertellife S.p.A. (“**Genertellife**”), le parti dell'Accordo Quadro si sono impegnate a fare in modo che Banca Generali prosegua tale attività distributiva e che detta attività sia ampliata ai prodotti predisposti da Generali Italia e da società da questa direttamente o indirettamente controllate e sia estesa ai prodotti nel ramo danni e alle quote dei fondi pensione gestiti dalle società del Gruppo Generali. A tale fine le parti dell'Accordo Quadro si sono impegnate a far sì l'Emittente e Generali Italia stipulassero l'Accordo di *Bancassurance*, prevedendo in tale sede anche le modalità di adesione al medesimo da parte di una o più società controllate da Generali Italia (ivi inclusa Genertellife).

2.1.2 Il Contratto di Licenza

Il Contratto in parola prevede la concessione in licenza a favore della Banca dei Segni Distintivi Banca Generali in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e

Lussemburgo (il “**Territorio**”), per un periodo di 10 anni (con rinnovo tacito per ulteriori 10 anni, salvo disdetta con preavviso di 6 mesi).

Il Contratto autorizza altresì le società controllate da Banca Generali ad utilizzare i Segni Distintivi Banca Generali nel Territorio agli stessi termini e condizioni (ivi compresa la durata), a fronte dell’impegno della Banca di fare in modo che le suddette società controllate rispettino tutti i predetti termini e condizioni.

La licenza è in esclusiva (Assicurazioni Generali non potrà quindi utilizzare i predetti detti Segni Distintivi nel Territorio) e gratuita. I Segni concessi in licenza possono essere utilizzati dall’Emittente esclusivamente per la prestazione di servizi nel settore bancario, ivi inclusi i servizi finanziari e di investimento, della distribuzione di prodotti assicurativi (limitatamente alla distribuzione di prodotti assicurativi del Gruppo Generali), della gestione del risparmio e della prestazione dei servizi fiduciari.

Il Contratto di Licenza contiene inoltre previsioni – in linea con le condizioni normalmente applicate sul mercato - relative alla tutela del marchio e della proprietà intellettuale e ai livelli di servizio che la Banca è tenta a rispettare per preservare il prestigio e la reputazione del Gruppo Generali.

Assicurazioni Generali avrà diritto di recedere dal Contratto prima del termine in caso di (i) perdita del controllo di Assicurazioni Generali sull’Emittente (per il verificarsi di fattispecie espressamente individuate nel Contratto medesimo); (ii) acquisizione del controllo sulla Banca da parte un terzo, (iii) venir meno dell’Accordo di *Bancassurance* per cause diverse dall’inadempimento di Assicurazioni Generali.

Ciascuna parte potrà altresì recedere dal Contratto in caso di violazione da parte dell’altra degli obblighi nello stesso contenuti. Peraltro, nell’ipotesi in cui Assicurazioni Generali risolva il Contratto di Licenza in assenza del verificarsi di uno dei suddetti presupposti, la Banca avrà il diritto – una volta ottenuto l’accertamento di tale circostanza da parte di un collegio arbitrale (che dovrà rendere la propria decisione entro un termine massimo di 12 mesi) – di risolvere l’Accordo di *Bancassurance*. Resta invece espressamente escluso, in tale circostanza il diritto dell’Emittente di chiedere al Collegio Arbitrale l’accertamento della validità e vigenza del Contratto ed il conseguente adempimento.

In caso di cessazione del Contratto, la Banca potrà continuare a utilizzare i Segni Distintivi Banca Generali esclusivamente per il periodo più lungo tra (a) i centoventi (120) giorni successivi alla cessazione degli effetti del Contratto, e (b) il periodo di efficacia dell’Accordo di *Bancassurance*; decorso tale periodo Banca Generali dovrà interrompere immediatamente ogni e qualsiasi utilizzo dei Segni Banca Generali. Inoltre la Banca dovrà procedere alla modifica della propria denominazione sociale, entro il termine di 180 giorni. In difetto, sarà soggetta ad una penale di 500.000,00 euro per ogni giorno di ritardo.

Per contro, Assicurazioni Generali non potrà utilizzare la denominazione Banca Generali o Generbanca in altra società operante sul Territorio nel settore bancario per un periodo di 24 mesi dalla data di cessazione del Contratto di Licenza.

2.1.3 L’Accordo di Bancassurance

L’Accordo di *Bancassurance*, che sostituisce il previgente accordo di distribuzione con Genertellife (società controllata da Generali Italia), è stato stipulato con Generali Italia, società

interamente controllata da Assicurazioni Generali e prevede la successiva adesione allo stesso di altre società del gruppo Generali fornitrici di prodotti assicurativi, ivi inclusa Genertellife (le “**Compagnie Fornitrici**”).

Esso ha una durata di 10 anni (automaticamente rinnovabili per altri 10, salvo disdetta con preavviso di 6 mesi) e ha per oggetto la distribuzione da parte dell’Emittente, per il tramite della propria rete di promotori finanziari, di prodotti assicurativi del ramo vita, previdenza e danni emessi da Generali Italia o dalle Compagnie Fornitrici, nonché delle quote di fondi pensione di Generali Italia e delle sue controllate (i “**Prodotti**”).

L’Accordo prevede alcuni obblighi a carico di Generali Italia e delle Compagnie Fornitrici, tra cui (i) non proporre iniziative commerciali ai clienti acquisiti per il tramite della Banca; (ii) fornire alla stessa i servizi previsti da un *Service Level Agreement*, che prevede *back office* dedicati, tempi di risposta e di risoluzione delle anomalie e penali in caso di mancato rispetto; (iii) fornire alla Banca informativa in merito alle politiche di gestione adottate dalle Compagnie Fornitrici, nonché apposita reportistica concernente l’allocazione degli attivi in gestione per le gestioni separate, i dettagli sui rendimenti delle gestioni separate e un’informativa con i rendimenti e l’allocazione degli *assets* sottostanti le polizze *unit-linked*.

Esclusiva

Banca Generali ha assunto un obbligo di esclusiva per il territorio italiano a favore delle altre parti contrattuali (Generali Italia e le Compagnie Fornitrici successivamente aderenti). L’Accordo prevede tuttavia il diritto della Banca di richiedere a Generali Italia – una volta per ciascun anno solare – l’emissione di un nuovo Prodotto assicurativo (il “**Nuovo Prodotto**”). Banca Generali potrà rivolgersi ad un soggetto terzo per l’emissione del Nuovo Prodotto, qualora – a fronte della richiesta formulata dalla Banca nei confronti di Generali Italia – la stessa (i) non confermi, entro i successivi 45 giorni, la sua disponibilità a predisporre (direttamente o tramite una Compagnia Fornitrice) il Nuovo Prodotto oppure (ii) successivamente alla conferma, Generali Italia non emetta il Nuovo Prodotto ovvero non lo renda commercializzabile entro i successivi 8 mesi.

In tale ipotesi, la Banca potrà stipulare con la compagnia terza un accordo per la distribuzione del Nuovo Prodotto, fermo restando tuttavia che detto accordo dovrà prevedere la facoltà di recesso *ad nutum*, e che la Banca sarà tenuta ad esercitare detto diritto di recesso allorché Generali Italia abbia comunicato di aver inserito il Nuovo Prodotto nel proprio catalogo. L’obbligo della Banca di inserire nel contratto con la compagnia terza il diritto di recesso *ad nutum* non si applica qualora il predetto contratto riguardi un Nuovo Prodotto che Generali Italia per il quale Generali Italia abbia dichiarato di non avere interesse.

Fino a quando il Contratto di Licenza sia in vigore, la compagnia terza dovrà in questo caso essere individuata dalla Banca in accordo con Generali Italia, che non potrà rifiutare il proprio gradimento a più di due compagnie proposte dalla Banca. Successivamente, l’Emittente avrà esclusivamente un obbligo di informativa nei confronti di Generali Italia.

Sempre avuto riguardo agli obblighi di esclusiva, Generali Italia ha per contro assunto - per sé e per le Compagnie Fornitrici - l’obbligo di non stipulare accordi di distribuzione assicurativa con 5 gruppi concorrenti della Banca, dalla stessa individuati e identificati nell’Accordo medesimo (le “**Reti Restricted**”).

La Banca potrà riesaminare periodicamente e, se ritenuto opportuno, modificare, l’elenco delle Reti *Restricted* con il consenso di Generali Italia che non sarà irragionevolmente negato, tenendo conto della classifica elaborata da Assoreti - Associazione delle Società per la

Consulenza agli Investimenti nonché di altri meccanismi oggettivi di valutazione degli asset e dei flussi finanziari (rappresentati da masse e raccolta) dei propri concorrenti.

Il divieto di accordi con le Reti *Restricted* in capo a Generali Italia e alle Compagnie Fornitrici perdurerà (i) fino a quando la Banca cessi di essere tra le prime 7 reti distributive in Italia reti distributive in Italia per masse di risparmio gestito e assicurativo e previdenziale (assets under management), escluse quelle relative al risparmio amministrato, sulla base della classifica elaborata da Assoreti; (ii) qualora una delle Reti *Restricted* venisse acquisita da, o integrata con, la rete di una società che abbia in essere accordi di distribuzione (*bancassurance*) in esclusiva con il Gruppo Generali e/o (iii) in caso di Cambio di Controllo Qualificato.

Tale termine di “Cambio di Controllo Qualificato” indica il verificarsi di una delle seguenti situazioni:

(1) l’acquisizione del controllo sulla Banca da parte di un soggetto che (a) sia autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa, oppure (b) eserciti il controllo su, sia controllato da o sia sottoposto a comune controllo con un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa, oppure (c) abbia in essere accordi di distribuzione assicurativa in esclusiva in uno o più paesi individuati nell’Accordo di *Bancassurance* (i “**Paesi Rilevanti**”), ovvero in altri territori che assumano rilevanza nell’ambito della strategia del Gruppo Generali e siano stati individuati da Generali Italia con il consenso della Banca (che non sarà irragionevolmente negato); ovvero

(2) ogni altra operazione, comunque realizzata, che determini il controllo di fatto, anche in virtù di vincoli contrattuali, sulla rete Banca Generali da parte di un soggetto che (a) sia autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa, oppure (b) eserciti il controllo su, sia controllato da o sia sottoposto a comune controllo con un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa, oppure (c) abbia in essere accordi di distribuzione assicurativa in esclusiva in uno o più Paesi Rilevanti ovvero in altri territori che assumano rilevanza nell’ambito della strategia del Gruppo Generali e siano stati individuati da Generali Italia con il Consenso della Banca (che non sarà irragionevolmente negato). *Commissioni di gestione e prodotti*

Con riferimento alle provvigioni da riconoscersi alla Banca, l’Accordo prevede che per i Prodotti esistenti le stesse restino invariate rispetto a quelle attualmente riconosciute in forza del previgente accordo di distribuzione con Genertellife.

Le provvigioni dovute per i nuovi Prodotti saranno invece di volta in volta concordate tra le parti, utilizzando come criteri di riferimento quelli già individuati e applicati per i Prodotti esistenti.

Per quanto riguarda i nuovi prodotti, il *pricing* (inteso come prezzo finale del prodotto assicurativo applicato alla clientela) sarà concordato tra le parti.

Con riferimento a Prodotti che comportino da parte delle Compagnie Fornitrici l’assunzione di garanzie di prestazione di rendimento o di pagamento a favore degli assicurati, il *pricing* verrà negoziato dalle Parti tenendo in dovuto conto il *pricing* tecnico (inteso come *pricing* prima della definizione delle commissioni per la Banca e della remunerazione per la Compagnia Fornitrice) come determinate da Generali Italia e/o dalle Compagnie Fornitrici sulla base di sinistrosità, calcoli attuariali, demografici, biometrici e costi amministrativi.

Inoltre, Generali Italia avrà il diritto di integrare e/o modificare unilateralmente e a propria discrezione i contenuti, le caratteristiche tecniche, le prestazioni e il *pricing* dei Prodotti (i)

qualora tali integrazioni e/o modifiche siano strettamente necessarie sulla base di sopravvenute esigenze normative o per provvedimenti delle Autorità competenti e (ii) in caso di integrazioni e/o modifiche ai contenuti, alle caratteristiche tecniche, alle prestazioni e al *pricing* dei prodotti assicurativi dell'intero Gruppo Generali, in entrambi i casi previa adeguata informativa alla Banca. In tali casi, e Parti si sono impegnate a rideterminare, se necessario, i volumi ed il budget relativi ai Prodotti.

L'Accordo non prevede obblighi di risultato a carico dell'Emittente.

Comitato congiunto

L'Accordo di *Bancassurance* prevede la costituzione di un comitato dedicato (composto da 4 membri, di cui due esponenti dell'Emittente e due di Generali Italia), che si riunirà con cadenza almeno trimestrale. Il comitato avrà il compito, *inter alia*, di definire le linee guida per la produzione e lo sviluppo dei Prodotti (incluso il relativo *pricing*), il livello dei servizi da fornirsi e le politiche e le strategie commerciali relative all'attività svolta ai sensi dell'Accordo medesimo ivi inclusi i volumi ed il budget (da definirsi in coerenza e nelle tempistiche previste dal processo di budget del Gruppo Generali), nonché eventuali necessità di revisione degli stessi e le iniziative di marketing relative ai Prodotti.

L'Accordo prevede altresì che qualora gli obiettivi di raccolta, nel corso di ciascun esercizio di riferimento, eccedano il budget definito e determinino un assorbimento di capitale superiore alle attese, la Banca sarà tenuta a riconoscere delle penali (sotto forma di sconto sulle commissioni), calcolate secondo quanto previsto nell'Accordo medesimo.

Nuove reti distributive

Nel caso di acquisizione da parte della Banca di una nuova rete di distribuzione ovvero concludere accordi contrattuali che comportino il potere della Banca di determinare le politiche commerciali della stessa (una “**Nuova Rete**”), Generali Italia avrà il diritto di chiedere alla Banca, che avrà l'obbligo di acconsentire, salvo quanto oltre indicato, l'estensione dell'Accordo di *Bancassurance*, ivi incluso l'obbligo di esclusiva, alla Nuova Rete. In tale ipotesi, l'Emittente avrà il diritto al pagamento di un corrispettivo che sarà determinato di comune accordo tra le Parti applicando metodologie di valutazione attuariale comunemente adottate sul mercato e sarà basato sulla effettiva profittabilità dei prodotti che saranno distribuiti dalla Nuova Rete e sul *business plan* della stessa. Tale *business plan* dovrà essere elaborato da un consulente industriale indipendente da scegliere tra primarie società di consulenza con competenza nel settore assicurativo, il quale sarà individuato di comune accordo tra le parti ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. In alternativa, le parti potranno concordare il pagamento di un compenso aggiuntivo su ogni prodotto venduto dalla Nuova Rete.

Tuttavia la Banca non sarà obbligata a procedere all'estensione dell'Accordo alla Nuova Rete qualora, e fino a quando, la Nuova Rete fosse già vincolata con altra compagnia da un accordo in esclusiva, la cui risoluzione anticipata comporti l'applicazione - a carico della Banca - di una penale pari ad almeno il 50% del corrispettivo previsto a favore dell'Emittente per l'estensione. Ove invece l'importo della penale sia inferiore a tale soglia, l'Emittente avrà l'obbligo di recedere dall'accordo in esclusiva che vincola la Nuova Rete e di estendere alla medesima l'Accordo di *Bancassurance*.

Opzione di Vendita e Opzione di Acquisto

L'Accordo di *Bancassurance* prevede il riconoscimento a favore di Generali Italia e delle

Compagnie Fornitrici di un'opzione di vendita (“**Put**”) avente ad oggetto il portafoglio assicurativo generato da Banca Generali o in essere alla data di esercizio di tale Put per effetto di convenzioni in vigore tra il Gruppo Generali e la Banca (il “**Perimetro**”).

La Put potrà essere esercitata da Generali Italia (qualora il portafoglio delle polizze comprese nel Perimetro si riferisca a Prodotti emessi da Generali Italia) e/o da una o più Compagnie Fornitrici (qualora il portafoglio delle polizze comprese nel Perimetro si riferisca a Prodotti emessi da una o più Compagnie Fornitrici)

La Put sarà esercitabile (i) qualora una delle parti abbia esercitato la propria facoltà di recesso al verificarsi di un Cambio di Controllo Qualificato (come sopra definito), (ii) qualora l'Accordo sia oggetto di disdetta dal Banca Generali allo scadere del primo termine di 10 anni o (iii) in caso di risoluzione dell'Accordo per inadempimento (non di scarsa importanza) da parte della Banca delle obbligazioni previste dall'Accordo di *Bancassurance*.

Il corrispettivo della cessione dovrà essere pari al c.d. *Value in Force* del portafoglio (cfr. successivo Par. 2.4) e sarà determinato da un terzo indipendente nominato congiuntamente dalle parti tra primarie società di revisione con comprovata competenza nel settore assicurativo, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

E' altresì riconosciuta a Banca Generali un'opzione di acquisto (“**Call**”) del portafoglio, che potrà essere esercitata alle medesime condizioni sopra indicate, La Call sarà esercitabile (i) qualora una delle parti abbia esercitato la propria facoltà di recesso al verificarsi di un Cambio di Controllo Qualificato (come sopra definito), (ii) qualora l'Accordo sia oggetto di disdetta da Generali Italia allo scadere del primo termine di 10 anni o (iii) in caso di risoluzione dell'Accordo per inadempimento (non di scarsa importanza) da parte di Generali Italia (e/o di una o più Compagnie Fornitrici) delle obbligazioni previste dall'Accordo di *Bancassurance*.

Durata e recesso

L'Accordo di *Bancassurance* ha durata di 10 anni e, in assenza di disdetta con preavviso di almeno 6 mesi si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori 10 anni, decorsi i quali si scioglierà automaticamente, salvo diverso accordo delle parti.

L'eventuale disdetta da parte di Generali Italia determinerà il mancato rinnovo e lo scioglimento dell'Accordo anche per le Compagnie Fornitrici. Mentre l'eventuale cessazione riferita ad una Compagnia Fornitrice non determinerà alcuna conseguenza sulla validità o sull'efficacia dell'Accordo con riferimento a Generali Italia, alla Banca e alle altre Compagnie Fornitrici.

Oltre alle usuali ipotesi di risoluzione per inadempimento o per perdita delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di attività assicurativa o di intermediazione assicurativa, l'Accordo di *Bancassurance* prevede il diritto delle parti di recedere dallo stesso anticipatamente in caso di Cambio di Controllo Qualificato (come sopra definito).

In caso di cambio di denominazione sociale della Banca per effetto dell'esercizio da parte di Assicurazioni Generali del diritto di recesso o di risoluzione del Contratto di Licenza (A) la Banca potrà avvalersi della facoltà di far venir meno l'obbligo di esclusiva sopra illustrato, mentre (B) Generali Italia potrà avvalersi della facoltà di far venire meno le limitazioni relative alle Reti *Restricted*.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione.

La stipula dei Contratti costituisce operazione con parti correlate, in quanto, alla data del presente Documento Informativo, Assicurazioni Generali possiede - attraverso società da essa controllate, tra cui Generali Italia, il 50,17% del capitale sociale della Banca e, pertanto, controlla quest'ultima ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

Inoltre, si evidenzia che il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, Giancarlo Fancel è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generagricola, società controllata da Generali Italia, nonché dirigente con responsabilità strategiche della stessa Generali Italia; l'Amministratore Delegato dell'Emittente, Gian Maria Mossa, è altresì membro del Consiglio di Amministrazione di Genertellife S.p.A., società controllata da Assicurazioni Generali; Cristina Rustignoli, consigliere di amministrazione della Banca, è dirigente con responsabilità strategiche di Generali Italia; Azzurra Caltagirone, consigliere di amministrazione della Banca, è uno stretto familiare di Francesco Gaetano Caltagirone, Vice Presidente Vicario (nonché azionista indiretto) di Assicurazioni Generali.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali del 20 marzo 2018, convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione, i signori Giancarlo Fancel, Gian Maria Mossa, Cristina Rustignoli e Azzurra Caltagirone hanno pertanto comunicato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, di trovarsi in una posizione di potenziale conflitto di interessi nell'Operazione, in ragione dei ruoli sopra indicati.

Nelle riunioni tenutesi in data 28 febbraio 2018 e 9 marzo 2018, il Comitato Controllo e Rischi della Banca ha esaminato l'Operazione e nella riunione del 19 marzo 2018 ha formalizzato parere favorevole sul complessivo interesse della Società alla sottoscrizione e al perfezionamento dei Contratti, nonché sulla complessiva convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nella riunione del 20 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha valutato le ragioni di convenienza dell'Operazione e ha deliberato, all'unanimità, con l'astensione del Presidente, Giancarlo Fancel, dell'Amministratore Esecutivo, Gian Maria Mossa, e dei consiglieri Cristina Rustignoli e Azzurra Caltagirone di approvare tale Operazione conferendo al Dott. Andrea Enrico Ragaini, Vice Direttore Generale della Banca, tutti i poteri utili o necessari al fine di procedere alla stipula e al perfezionamento dei Contratti.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell'Operazione per Banca Generali.

La stipula dei Contratti è motivata dall'interesse dell'Emittente di conferire maggiore stabilità e certezza all'assetto dei principali rapporti giuridici ed economici con Assicurazioni Generali, da un lato regolandone i termini e le condizioni per un orizzonte temporale di medio/lungo periodo e, dall'altro lato, apportandovi quelle modifiche che risultino opportune alla luce della progressiva crescita dimensionale dell'Emittente e degli importanti mutamenti intercorsi, nell'ambito del gruppo facente capo ad Assicurazioni Generali (il "**Gruppo Generali**"), così come nel contesto macroeconomico e nel settore di riferimento.

In particolare:

- (i) L'Accordo Quadro assolve alla funzione di disciplinare alcune fattispecie inerenti i rapporti infragruppo attualmente in essere tra Banca Generali e Assicurazioni Generali e/o società del gruppo ad essa facente capo. Tale Accordo, inoltre definisce ad ogni effetto l'assetto dei rispettivi diritti di privativa industriale, così prevenendo qualsiasi rischio di contestazioni e rivendicazioni future.
- (ii) Il Contratto di Licenza è volto a permettere all'Emittente la prosecuzione nell'utilizzo - senza il pagamento di alcun corrispettivo - dei Segni Distintivi Banca Generali. La sottoscrizione del Contratto di Licenza è correlata alla stipula di un atto ricognitivo con cui la Banca riconosce - in capo ad Assicurazioni Generali - la titolarità esclusiva dei suddetti segni distintivi, essendo gli stessi stati registrati all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti a nome della Banca, ma per conto di Assicurazioni Generali in forza e in ragione del rapporto di controllo di diritto da questa esercitato sull'Emittente.
- (iii) L'Accordo di *Bancassurance* garantisce la stabilità nel tempo del rapporto commerciale tra la Banca e il Gruppo Generali, già in essere tra le parti, in forza del quale l'Emittente distribuisce prodotti assicurativi appartenenti al ramo vita. Tale Accordo consente altresì a Banca Generali di ampliare - rispetto agli accordi contrattuali previgenti - la gamma d'offerta alla propria clientela, estendendola a tutti i prodotti vita e previdenza, ai prodotti danni e alle quote di fondi pensione di Generali Italia e delle sue controllate.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione.

Come già esplicitato nel paragrafo 2.1.2, il Contratto di Licenza non prevede, a carico della Banca, il pagamento di alcun corrispettivo per l'utilizzo dei segni distintivi di proprietà di Assicurazioni Generali e non pone a carico di Banca Generali alcuna obbligazione di natura pecuniaria, fatta salva la penale in caso di inadempimento, da parte dell'Emittente, di specifici obblighi contrattuali.

Il corrispettivo dell'Accordo di *Bancassurance* è costituito dalle provvigioni che saranno riconosciute alla Banca per l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi delle società del Gruppo Generali. A tale riguardo, il predetto Accordo prevede - per i prodotti assicurativi già in distribuzione alla data di entrata in vigore dello stesso - l'applicazione delle medesime condizioni economiche già in essere in forza del previgente accordo di distribuzione tra le parti, mentre - per i nuovi prodotti a cui le stesse concorderanno di estendere l'Accordo - l'Emittente e Generali Italia definiranno di comune accordo il *pricing* (inteso come prezzo finale al cliente), nonché l'ammontare delle commissioni da riconoscersi alla Società.

Con riferimento al prezzo di acquisto del Portafoglio in caso di esercizio della Put (o della Call), l'Accordo stabilisce che esso sarà pari al c.d. *Value in Force* del perimetro alla data di esercizio dell'opzione. Il *Value in Force* delle polizze oggetto di cessione (il "Perimetro") sarà eventualmente determinato da un esperto indipendente nominato di comune accordo tra le parti (o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano), il quale farà applicazione dei criteri di valutazione maggiormente utilizzati in situazioni analoghe e applicati nella miglior prassi.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo di Banca Generali con cui sono state approvate le operazioni in oggetto, sono state assunte seguendo la *best practice* procedurale raccomandata dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, coinvolgendo il Comitato per il Controllo e Rischio e la Funzione *Risk Management* dell'Emittente, che hanno espresso il loro parere favorevole alla conclusione dei Contratti.

Pertanto, in considerazione (i) dell'iter procedurale seguito in sede di approvazione dell'Operazione, (ii) della presenza nel Comitato di Controllo e Rischio e tra gli Amministratori indipendenti, di persone qualificate ed esperte in materie aziendali e finanziarie, (iii) del richiamo e rinvio, nei Contratti, alle condizioni economiche previgenti tra le parti e/o tra l'Emittente e società del Gruppo Generali, nonché (iv) della previsione - contenuta nell'Accordo di *Bancassurance* - circa il ruolo di un esperto indipendente per la determinazione del corrispettivo eventualmente dovuto dall'Emittente per l'acquisto del Perimetro in caso di esercizio della Put (o della Call), il Comitato e il Consiglio di Amministrazione non hanno ritenuto di dover acquisire presso esperti indipendenti pareri di congruità e/o valutazioni circa i corrispettivi e le condizioni economiche contemplati nei Contratti.

2.5 **Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione.**

La stipula del Contratto di Licenza non determina per l'Emittente effetti economici, patrimoniali e finanziari.

Anche con riferimento all'Accordo Quadro, Banca Generali non ritiene che la sua entrata in vigore possa determinare effetti significativi, posto che lo stesso non modifica le condizioni economiche già applicate ai rapporti infragruppo in esso disciplinati.

L'interesse della Banca alla stipula del nuovo Accordo di Bancassurance risiede *in primis* nella necessità di garantire la continuità dei rapporti contrattuali attraverso la stipula di un accordo di durata pluriennale con Generali Italia, disciplinando in esso un processo per il lancio di nuovi prodotti con la previsione di specifici *Service Level Agreements* ("SLA") di servizio e prodotto al fine di garantire l'alta qualità dell'offerta, nonché il mantenimento in gamma di prodotti assicurativi tradizionali.

Con la stipula del nuovo accordo la Banca limita la distribuzione da parte di Generali Italia di prodotti assicurativi ai concorrenti diretti che non dispongono di una compagnia assicurativa interna (esigenza data anche dalla recente partnership siglata con Che Banca!) e si riserva la possibilità di ricorrere al mercato nel caso in cui Generali Italia non riesca ovvero non intenda sviluppare i prodotti richiesti da Banca Generali. La stipula dei nuovi accordi garantisce altresì alla Banca il mantenimento delle attuali condizioni di remunerazione, che si collocano nella parte alta del mercato di *bancassurance*.

Con riferimento all'Accordo Quadro e relativi allegati, viceversa non esisteva fino ad oggi nessuna formalizzazione dell'utilizzo dei segni distintivi riconducibili alla capogruppo Generali che con la stipula degli accordi trovano invece una definizione disciplinando nel Contratto di Licenza la regolamentazione in via duratura sull'utilizzo del brand, ovvero di tutti i marchi e segni distintivi inclusa la denominazione sociale.

Gli accordi disciplinanti la proprietà e l'uso dei segni distintivi garantiscono chiarezza, eliminando qualsiasi elemento di incertezza. In particolare la Banca potrà continuare ad utilizzare gratuitamente tali segni distintivi per dieci anni, rinnovabili di ulteriori dieci e in simmetria rispetto al contratto di distribuzione, seguendo le sorti del contratto di distribuzione in caso di Cambio di Controllo Qualificato.

La gestione dell'Accordo di *Bancassurance* - che, come illustrato - prevede il riconoscimento di provvigioni a favore della Banca - comporterà per l'Emittente la rilevazione, nel corso dell'intero periodo di vigenza del medesimo di effetti economici la cui quantificazione risulta tuttavia aleatoria, sia in considerazione della natura pluriennale dell'Accordo in questione sia per il fatto che l'entità delle provvigioni dipende da fattori allo stato non determinabili. In

particolare:

Effetti economici

Dal punto di vista economico, si ritiene che l'estensione del rapporto di distribuzione ad altre società del Gruppo Generali, tramite adesione delle stesse all'Accordo di *Bancassurance*, nonché l'ampliamento della gamma dei prodotti offerti verosimilmente comporteranno un incremento del fatturato, a cui si contrapporranno i seguenti principali oneri:

- promozionali (pubblicità e marketing);
- distributivi (provvigioni a promotori finanziari).

Effetti patrimoniali

I principali effetti patrimoniali legati alla gestione dell'Accordo di *Bancassurance* sono relativi alla ritenzione agli utili incrementali legati all'aumento degli effetti economici netti positivi descritti nel punto precedente.

Effetti finanziari

Gli effetti finanziari dell'operazione sono invece strettamente correlati agli ordinari flussi finanziari derivanti dalla gestione degli incassi dei corrispettivi rappresentati dalle provvigioni per la distribuzione dei prodotti oggetto dell'Accordo, dalle commissioni ai promotori finanziari e dall'effettuazione degli investimenti pubblicitari.

2.6 Eventuali variazioni sull'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione di Banca Generali e/o delle società controllate per effetto dell'Operazione.

Per effetto dell'Operazione non sono previste modifiche e/o variazioni ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali e/o delle società da quest'ultima controllate.

2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione.

Nell'Operazione non sono direttamente coinvolti, quali parti correlate, componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti di Banca Generali.

Per completezza, si segnala che alla data del presente Documento Informativo, il che il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, Giancarlo Fancel è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generagricola, società controllata da Generali Italia, nonché dirigente con responsabilità strategiche della stessa Generali Italia; l'Amministratore Delegato dell'Emittente, Gian Maria Mossa, è altresì membro del Consiglio di Amministrazione di Genertellife S.p.A., società controllata da Assicurazioni Generali; Cristina Rustignoli, consigliere di amministrazione della Banca, è dirigente con responsabilità strategiche di Generali Italia; Azzurra Caltagirone, consigliere di amministrazione della Banca, è uno stretto familiare di Francesco Gaetano Caltagirone, Vice Presidente Vicario (nonché azionista indiretto) di Assicurazioni Generali.

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative.

Il Comitato è stato coinvolto nell'Operazione nella fase delle trattative ed è stato chiamato ad una prima valutazione complessiva della stessa nelle sedute tenutesi il 28 febbraio 2018 e il 9 marzo 2018, allorché i principali termini e condizioni della stessa sono stati delineati. A seguito della rapida intensificazione delle negoziazioni tra le Parti, il Comitato si è nuovamente riunito in seduta collegiale in data 19 marzo 2018. In tale occasione, sono stati dettagliatamente illustrati i contenuti delle bozze contrattuali e sono stati approfonditi i temi di maggior delicatezza e/o rilevanza. In tale seduta, il Comitato si è espresso in senso favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere reso - rilasciato in data 19 marzo 2018 - dal Comitato Controllo e Rischi è allegato al presente Documento Informativo sub **A**.

In data 20 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha valutato le ragioni di convenienza dell'Operazione e ha deliberato, all'unanimità, con l'astensione del Presidente, Giancarlo Fancel, dell'Amministratore Esecutivo, Gian Maria Mossa, e dei consiglieri Cristina Rustignoli e Azzurra Caltagirone di approvare tale Operazione conferendo al Dott. Andrea Enrico Ragaini, Vice Direttore Generale della Banca, tutti i poteri utili o necessari al fine di procedere alla stipula e al perfezionamento dei Contratti.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

La fattispecie descritta non è applicabile in relazione all'Operazione.

ALLEGATI

- A. Parere del Comitato Controllo e Rischi di Banca Generali del 19 marzo 2018

PARERE MOTIVATO VINCOLANTE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO E RISCHI DI BANCA
GENERALI S.p.A. AI SENSI DELL' ART. 9 DELLA "PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE" IN MERITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE TRA
BANCA GENERALI E GRUPPO GENERALI

1. L'OPERAZIONE

L'operazione che viene sottoposta all'esame del Comitato Controllo e Rischi di Banca Generali S.p.A. (di seguito, il "Comitato"), nelle persone degli Amministratori Indipendenti e Non Correlati (come definiti nella procedura relativa alle operazioni con parti correlate adottata da Banca Generali, di seguito la "Procedura"), Anna Gervasoni, Massimo Lapucci, Annalisa Pescatori e Vittorio Emanuele Terzi, si configurerà in una complessiva disciplina degli accordi relativi all'utilizzo dei segni distintivi con la Capogruppo Assicurazioni Generali nonché alla revisione degli accordi di distribuzione, attualmente già in essere, tra Banca Generali (la "Banca" o l' "Emittente") e il Gruppo Generali. In particolare:

- a. **l'Accordo Quadro** da stipularsi tra Banca Generali e Assicurazioni Generali assolve alla funzione di disciplinare in via duratura alcuni rapporti tra Banca Generali e Assicurazioni Generali e/o società del Gruppo ad essa facente capo, in relazione alla titolarità e all'utilizzo dei segni distintivi e denominazione. In particolare viene (i) riconosciuta in via definitiva (e formalizzata con la contestuale sottoscrizione di un atto ricognitivo) la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui segni distintivi individuati dall'Accordo Quadro medesimo in capo a Assicurazioni Generali e di quelli in capo alla Banca e (ii) disciplinato il proseguimento dell'utilizzo per la Banca dei segni distintivi e della denominazione, in virtù di una concessione a titolo gratuito da parte di Assicurazioni Generali a favore della Banca dei diritti di utilizzo sui segni distintivi di proprietà della controllante (la durata di tale concessione, disciplinata nel Contratto di Licenza, ha la medesima durata della Convenzione di Distribuzione (10 anni) con possibilità di rinnovo per ulteriori 10 anni). L'Accordo Quadro disciplina, altresì, alcuni aspetti ricognitivi dell'intermediazione dei prodotti assicurativi, da un lato, tra Banca Generali e/o le società del gruppo bancario e, dall'altro, tra Assicurazioni Generali e/o le società del Gruppo Generali.

All'Accordo Quadro sono, *inter alia*, allegati:

- a.1. **Contratto di Licenza**, da stipularsi tra Banca Generali e Assicurazioni Generali che consentirà all'Emittente la prosecuzione nell'utilizzo a titolo gratuito dei segni distintivi già utilizzati dalla Banca e contenenti il simbolo del leone alato, le denominazioni contenenti la parola "Generali" (comprese abbreviazioni e sincopi) "Generfid" o

Generbanca” e/o “Banca Generali” nonché la denominazione BG e il *font* abbinato al colore amaranto. La durata del Contratto di Licenza è allineata a quella della Convenzione di Distribuzione (salvo la facoltà di recesso di Assicurazioni Generali dal solo Contratto di Licenza in caso di perdita del controllo sulla Banca).

- b. La **Convenzione di Distribuzione** da stipularsi tra Banca Generali e Generali Italia (indicato nel proseguo anche come “**Accordo di Bancassurance**”), disciplina i termini e le condizioni per la distribuzione dei prodotti assicurativi vita e previdenza predisposti da Genertellife (società controllata da Assicurazioni Generali), nonché l’ampliamento della gamma dei prodotti offerti nei medesimi rami, e nei rami danni – qualora la Banca intenda operare in tale campo – includendo nell’ambito della propria attività distributiva anche i prodotti assicurativi predisposti, nonché le quote dei fondi pensione gestiti, da Generali Italia e dalle altre società controllate direttamente e indirettamente da Generali Italia. Gli accordi prevedono l’impegno della Banca a distribuire, tramite la propria rete di Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede, esclusivamente prodotti assicurativi vita e previdenza predisposti, nonché le quote dei fondi pensione gestiti, dal Gruppo Generali. In tali accordi vengono disciplinati tutti i termini e le condizioni che regolano il loro rapporto e modalità di adesione delle società appartenenti al Gruppo Generali. La Convenzione avrà una durata di 10 anni, tacitamente rinnovabile di ulteriori 10 anni (salvo il verificarsi delle ipotesi di risoluzione e di recesso previste). Viene assicurata la stabilità del rapporto distributivo con Generali Italia anche in caso di cambio di controllo, prevedendo la facoltà di recesso in capo a tutte le parti, solo qualora un soggetto che svolga attività assicurativa (o abbia in essere accordi di *bancassurance* in esclusiva) subentri ad Assicurazioni Generali nel controllo della Banca. In specifiche ipotesi di cessazione dell’Accordo di *Bancassurance*, la Banca avrà il diritto di acquisire e la controparte di vendere il portafoglio polizze in essere.

L’Accordo Quadro (insieme all’Atto Ricognitivo), il Contratto di Licenza e l’Accordo di *Bancassurance* sono anche definiti congiuntamente come i “**Contratti**” la cui sottoscrizione, complessivamente considerata, costituisce l’operazione oggetto di esame e parere del Comitato (l’“**Operazione**”).

2. NATURA DELL’OPERAZIONE E DELLA CORRELAZIONE

Ai sensi del regolamento Consob approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento**”) e della Procedura, la sottoscrizione dei Contratti si configura come operazione con parti correlate, in ragione del rapporto di controllo esercitato da Assicurazioni Generali su Banca Generali e su Generali Italia. Assicurazioni Generali, alla data del presente parere possiede, attraverso

società controllate, tra cui la società interamente controllata Generali Italia, il 50,17% del capitale sociale della Banca e, pertanto, controlla quest'ultima ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché il 100% del capitale sociale di Generali Italia, che a sua volta detiene il 33,01% del capitale sociale della Banca.

L'Operazione, pur avendo ad oggetto l'operatività ordinaria della Banca, valutata nel suo complesso, non si configura – almeno per taluni aspetti – come Operazione Ordinaria, come definita dalla Procedura, dal Regolamento e dalle Disposizioni Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati, emanate in data 12 dicembre 2011 (le "Disposizioni di Banca d'Italia"). L'Operazione è altresì qualificabile come operazione di "Maggiore Rilevanza", ai sensi dell'art. 3 della Procedura, nonché come operazione di "Maggior Rilievo", ai sensi dell'art. 5 della Procedura, poiché esprime valori superiori alle soglie di rilevanza previste dalle citate disposizioni.

3. FASE ISTRUTTORIA E DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Il Comitato è stato coinvolto nella fase istruttoria relativa all'Operazione ricevendo informazioni complete ed adeguate circa lo svolgimento e l'evoluzione delle trattative, per il tramite del Vice Direttore Generale, dott. Andrea Ragaini, nonché del Responsabile della Direzione General Counsel, avv. Domenica Lista, del Responsabile dell'Area *CFO & Strategy*, dott. Tommaso di Russo e del Responsabile della Direzione *Risk & Capital Adequacy*, dott. Antonio Bucci, per consentire l'approvazione dell'Operazione nei tempi previsti, venendo debitamente aggiornato dal *management* in merito alla evoluzione delle attività poste in essere e allo status delle trattative. In particolare, il Comitato in data 28 febbraio, 9 marzo ed in data 19 e 20 marzo 2018 ha ricevuto dal *management* della Società una nota informativa dettagliata in merito all'Operazione e, ai fini delle proprie valutazioni, ha preso visione e ha esaminato, *inter alia*, la seguente documentazione:

- (i) Bozza di Accordo Quadro con Assicurazioni Generali e relativi allegati, tra cui l'Atto Ricognitivo sulla titolarità di segni distintivi ed il Contratto di Licenza con Assicurazioni Generali, alla data del 18 marzo 2018;
- (ii) Bozza di Accordo di Distribuzione con Generali Italia, e relativi allegati;
- (iii) Parere preventivo rilasciato in data 19 marzo 2018 dalla Direzione *Risk e Capital Adequacy*.

4. ANALISI

4.1 Interesse per la società

Con riferimento al Contratto di Distribuzione, il Comitato, nel ricordare che sino ad oggi i rapporti tra Banca Generali e GenertelLife sono disciplinati da un accordo del 31 dicembre 2006, che non prevede un termine di durata, consentendo alle Parti la facoltà di recedere in qualsiasi momento con un preavviso minimo di tre mesi, né l'esclusiva (ancorché di fatto applicata) né la sottoscrizione di un Service Level Agreement (di seguito SLA), riconosce che il nuovo Accordo di *bancassurance* mira a rafforzare i rapporti tra le Parti tenendo anche presente il nuovo contesto regolamentare e normativo.

A tal riguardo, il Comitato rileva che le esigenze dettate dalla nuova regolamentazione introdotta in ambito assicurativo (Solvency II) hanno determinato l'incremento dei requisiti di capitale dei prodotti tradizionali e conseguentemente le compagnie hanno progressivamente cambiato la politica di prodotto, limitando tale tipo di produzione, laddove il portafoglio assicurativo della clientela della Banca sul totale degli asset gestiti ha raggiunto significativi livelli sia in valore assoluto (oggi circa pari a euro 22,2 mld) che in valore percentuale, risultando pari a circa 40%.

L'interesse della Banca alla stipula del nuovo accordo risiede, *in primis*, nella necessità di garantire la continuità dei rapporti contrattuali attraverso la stipula di un accordo di durata pluriennale con Generali Italia, oltre a garantire un processo per il lancio di nuovi prodotti con la previsione di specifici SLA di servizio mantenendo l'alta qualità dell'offerta.

Con la stipula del nuovo Accordo di *Bancassurance*, la Banca, altresì, limita la possibilità per Generali Italia di stipulare accordi di distribuzione di prodotti assicurativi con un set di *competitors* (che non dispongono di una compagnia assicurativa interna) – concordemente individuati e rivedibili su base temporale – riservandosi anche la possibilità di ricorrere al mercato nel caso in cui Generali Italia non riesca a, ovvero non intenda, sviluppare i prodotti richiesti da Banca Generali. La stipula dei nuovi accordi garantisce, inoltre, alla Banca il mantenimento delle attuali condizioni di remunerazione, che si collocano nel *range* di mercato.

L'Accordo Quadro e i relativi allegati formalizzano l'utilizzo dei segni distintivi riconducibili alla capogruppo Assicurazioni Generali, disciplinando nell'allegato Contratto di Licenza la regolamentazione in via duratura sull'utilizzo dei marchi e segni distintivi inclusa la denominazione sociale.

Il Comitato, esaminata la documentazione contrattuale e svolte, anche con il supporto delle funzioni della Banca, di volta in volta interessate, i relativi approfondimenti, rileva che la stipula dei Contratti risulta conveniente alla luce dell'interesse della Banca ed adeguata, sia sotto un profilo sostanziale che sotto un più ampio profilo di rapporti infragruppo.

4.2 Convenienza e correttezza sostanziale dell'operazione e relative condizioni

Con la stipula dei Contratti si fornisce una maggiore stabilità e certezza all'assetto dei principali rapporti giuridici ed economici con Assicurazioni Generali e con le società del Gruppo Generali, disciplinandoli in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo che tiene conto dei mutamenti intercorsi dal 2006 (anno di stipula degli accordi di *bancassurance* in vigore). Gli accordi contrattuali costituiscono un impianto efficace ed in linea con il Piano Industriale pluriennale della Banca.

Con riferimento alle condizioni economiche dell'Operazione, il Comitato evidenzia che il Contratto di Licenza non prevede, a carico della Banca, il pagamento di alcun corrispettivo per l'utilizzo dei segni distintivi di proprietà di Assicurazioni Generali, nonché disciplina il divieto di riutilizzo da parte del titolare Assicurazioni Generali dei segni distintivi per un periodo di 24 mesi successivi alla cessazione del Contratto di Licenza.

Il corrispettivo dell'Accordo di *Bancassurance* è costituito dalle provvigioni che saranno riconosciute alla Banca per l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi delle società del Gruppo Generali e per assistenza post vendita. Il livello delle commissioni riconosciute alla Banca è stato oggetto di esame da parte del Comitato che ha avuto accesso ad un'analisi di *benchmarking* delle provvigioni retrocesse dalle compagnie di assicurazione al distributore nell'ambito di contratti di *bancassurance*, svolto da primaria società di consulenza, da cui si evince che il livello delle commissioni retrocesse alla Banca è ricompreso nel *range* di mercato.

Con riferimento al prezzo di acquisto del portafoglio assicurativo, in caso di esercizio delle opzioni di vendita o di acquisto previste dall'Accordo di *Bancassurance*, si stabilisce che esso sarà determinato da un esperto indipendente, nominato di comune accordo tra le Parti (o in difetto dal Presidente del tribunale di Milano), sulla base dei criteri di valutazione maggiormente utilizzati in situazioni analoghe e applicati nella miglior prassi.

Infine, anche con riferimento alla determinazione del corrispettivo che dovrà essere corrisposto all'Emittente in caso di acquisto di una nuova rete di distribuzione di prodotti assicurativi e di estensione dell'Accordo di *Bancassurance* a tale rete, si evidenzia che l'Accordo non prevede condizioni economiche predeterminate, ma rinvia ad una valutazione congiunta delle Parti, assistite da *advisor* finanziari e industriali applicando metodologie di valutazione attuariale di mercato standard e che riflettano le condizioni di mercato correnti al momento della determinazione del Corrispettivo.

Pertanto, in considerazione del richiamo e rinvio, nei Contratti, alle condizioni economiche previgenti tra le parti e/o tra l'Emittente e società del Gruppo Generali, nonché della previsione - contenuta nell'Accordo di *Bancassurance* - di nomina di un esperto indipendente per la determinazione del corrispettivo eventualmente dovuto dall'Emittente in caso di esercizio delle opzioni di vendita o di

acquisto, il Comitato ritiene l'impostazione congruente con la tutela dell'interesse dell'Emittente.

Il Comitato, inoltre, evidenzia come le pattuizioni ivi contenute negli accordi siano in linea con le condizioni contrattuali normalmente applicate dal mercato in transazioni di analoga natura ed oggetto.

5. CONCLUSIONI

Il Comitato preso atto (i) delle informazioni e della documentazione ricevuta dalla Banca (ii) dell'interesse della Banca al compimento dell'Operazione all'unanimità,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'Operazione, rilevandone la conformità all'interesse sociale e la convenienza economica, nonché la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Milano, 20 marzo 2018

Per Il Comitato Parti Correlate

Il Presidente Anna Gervasoni

I Consiglieri

Massimo Lapucci

Annalisa Pescatori

Vittorio Terzi

